

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 38

Adunanza 30 settembre 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI ALICE SUPERIORE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. - D.C.C. N. 16 DEL 31/07/2003 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1211-246542/2003

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI e SILVANA ACCOSSATO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

**Premesso** che la strumentazione urbanistica del Comune di Alice Superiore risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 84-5448 del 27/05/1986 e successivamente modificato con Variante n. 1, approvata con deliberazione G.R. n. 34-19209 del 19/05/1997;
- ha approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 23/02/1999, una Variante parziale ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 16 del 31/07/2003, il progetto preliminare di una ulteriore Variante Parziale al suddetto P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 19/08/2003, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

**considerato** che al Comune di Alice Superiore sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 560 abitanti al 1971, 584 abitanti al 1981, 601 al 1991 e 614 abitanti nel 2001; trend demografico, sostanzialmente costante, in lieve incremento;
- superficie: 732 ettari, dei quali 616 di collina e 116 di montagna; 115 ettari presentano una pendenza inferiore ai 5°, 400 pendenze comprese tra i 5° e i 20° e 217 ettari pendenze superiori ai 20°. E' altresì interessato aree boscate su una superficie di 657 ettari (circa il 89% dell'intero territorio);
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Ivrea, Sub-ambito "*C.M. Val Chiusella*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2. delle N.d.A.);
- fa parte della Comunità Montana della Val Chiusella, con i seguenti comuni: Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Ruglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio;
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 64, n. 65, n. 66 e n. 68;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal Torrente Chiusella, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - è altresì interessato dall'acqua pubblica del Rio D'Oraglio;
- tutela ambientale:
  - Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" BC10034 "*Lago di Meugliano e Alice*", che si estende su una superficie comunale di circa 256 ettari;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.I. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, in relazione alla necessità di procedere all'aggiornamento e all'adeguamento della situazione urbanistica in due aree del territorio comunale (Capoluogo e Frazione Gauna), al fine di poter avviare alcune iniziative, di carattere pubblico e privato;

**rilevato** che il Comune di Alice Superiore, con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modifiche cartografiche e normative:

#### **CAPOLUOGO:**

- viene modificato il tipo di Strumento urbanistico esecutivo di attuazione dell'area "*TC-V8-TC*" (Zona "*INI*" industriale-artigianale di nuovo insediamento - Tabella 37 delle N.T.A.), da P.P.E. a P.E.C.;
- viene corretta alla Tavola 1.b.1, la localizzazione del fabbricato esistente, denominato "*Autorimessa Olivetti*", riportato per errore sulla particella adiacente;

#### **FRAZIONE GAUNA:**

- modesta rettifica del perimetro dell'area residenziale di completamento "*RC3*", al fine di rendere più razionale, ai fini edificatori, l'utilizzo dell'area;

- modifica della tipologia di intervento edilizio, da ristrutturazione di tipo “A” a quella di tipo “B”, con eliminazione del vincolo a verde privato (aree con destinazione a giardino o parco - art. 35 N.T.A. “*Tutela del verde*”) sull’area di pertinenza, di un edificio sito in via Umberto I; per consentire l’eventuale realizzazione di bassi fabbricati, deposito e parcheggio;
- eliminazione del vincolo di verde privato (aree con destinazione a giardino o parco - art. 35 N.T.A. “*Tutela del verde*”), gravante sull’area di pertinenza di un fabbricato di civile abitazione, sito in via G. Mazzini, individuandola come cortile, in funzione della situazione in atto, della modesta superficie del sito (circa 120 mq), e che l’eventuale parziale edificazione della medesima con bassi fabbricati non pregiudica né compromette l’aspetto paesistico-ambientale dei luoghi;

**dichiarato** che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

**tenuto conto che ricade solamente sull’Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;**

**constatato** che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

**considerato** che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 03/10/2003;

**visto** il parere del Servizio Urbanistica datato 25/09/2003;

**dato atto** che, con separato provvedimento, viene proposta **la seguente osservazione**, con la quale:

- si rileva che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000;
- si riscontra, inoltre, la carenza, nella deliberazione di adozione della Variante, della dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali espressamente richiesta dal citato settimo comma dell’art. 17, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**visto** l’art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante

Parziale al P.R.G.I. del Comune di Alice Superiore, adottato con deliberazione C.C. n. 16 del 31/07/2003, non presenta incompatibilità con le indicazioni formulate dal **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003** ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;

2. **di dare atto** che con separato provvedimento vengono formulate le osservazioni riassunte in premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di Alice Superiore la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente  
f.to G. Gamba